



Parabiago,

Class. 2.3.5

ATS MetroMilano
AOO_ATSMI
REGISTRO UFFICIALE
USCITA
Prot. N. 136686
Data 30-9-19

Al Sig. Sindaco
del Comune di Senago
postacertificata@comune.senago.legalmail.it

p.c. All' A.R.P.A.
Dipartimento di Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Richiesta di parere sul Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Senago.

Con riferimento al procedimento in oggetto, di cui alla Vs. nota del 5/7/19 prot.18928 (ATS prot.107869 del 5/7/19), visionata la documentazione pervenutaci in pari data (ATS prot.107763), costituita in particolare da:

- Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il Piano Regolatore Cimiteriale;
- Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 26/6/19 relativa all'adozione del P.R.C.;
- Relazione tecnica e Norme Tecniche di Attuazione;
- Tavole nn.: 1prc (inquadramento territoriale - 1:10000); 2prc (stato di fatto e funzioni della struttura cimiteriale - 1:1000); 3prc (destinazioni d'uso e individuazione superficie in ampliamento - 1:1000);

considerato che il Piano Cimiteriale prevede un ampliamento del perimetro del cimitero comunale sul lato Ovest, conseguentemente sono previste modifiche alla relativa zona di rispetto cimiteriale; l'estensione di 120 m viene ridotta a 50 m per l'ampliamento su questo lato dell'impianto cimiteriale; l'ampliamento, realizzato in n.2 Unità di Attuazione denominate UA1 e UA2, interferisce con l'adiacente area destinata al commercio e deposito rottami, attualmente in attività;

in progetto sono proposte/confermate le seguenti estensioni della zona di rispetto cimiteriale:

- lato Est = 120 m;
- lati Nord, Ovest, Sud = 50 m;

fatto salvo quanto formulato dall'A.R.P.A. (art. 75 comma 8 della L.R. n. 33/09 e smi - art. 6 del R.R. n. 6 del 9/11/2004 e smi),

fatte salve le valutazioni del competente Ufficio Tecnico Comunale anche in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di abbattimento/superamento delle barriere architettoniche,

visto la L. 166/2002, il D.P.R. 285/90, L.R. 33/09 come modificata dalla L.R. 4/19 ed il R.R. 6/04, come modificato dal R.R. 1/07,

per gli aspetti di Sanità Pubblica si formulano le seguenti osservazioni sulla documentazione visionata:

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest

Via Spagliardi, 19 – Parabiago (MI) - 20015

Tel. 0331.498464/501 - Fax 0331.498535

e-mail: sispmiovest@ats-milano.it – PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

UNI EN ISO 9001:2015

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

E
COMUNE DI SENAGO
Comune di Senago
Protocollo N.0023414/2019 del 02/09/2019



1. il Piano Regolatore Cimiteriale adottato è stato predisposto per rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco di 5 anni successivi all'approvazione (infatti viene precisato che il previsto ampliamento dovrebbe soddisfare i posti stimati per i prossimi 5 anni e quindi si ipotizza di *"iniziare le procedure per individuare e reperire le aree occorrenti e dalle caratteristiche necessarie per un nuovo cimitero"* (cfr. pag. 14 di 22 della Relazione Tecnica); pertanto risulta essere difforme da quanto prescritto dall'art. 75, comma 3 della L.R. n.4 del 4/3/2019, che indica la necessità per l'Amministrazione Comunale di verificare ed assicurare il soddisfacimento delle sepolture stimate per i successivi 10 anni (sostanzialmente viene prescritta una programmazione decennale e non quinquennale).

Stante la grave insufficienza del contenuto della documentazione visionata come sopra evidenziato, gli atti costituenti il Piano Cimiteriale dovranno essere riformulati ed adeguati in conformità di quanto prescritto dalla normativa suddetta.

Inoltre:

2. con riferimento al previsto ampliamento del cimitero sul lato Ovest, stante la presenza di una attività di gestione rottami adiacente a questo lato, in relazione a quanto indicato nella Relazione Tecnica a pag. 15 di 22 (sezione 6), si segnala che gli ampliamenti previsti per lotti differiti nel tempo (Lotto UA1 e Lotto UA2) potranno essere attuati comunque solo successivamente all'avvenuto spostamento dell'attività suddetta (Ditta Fiorani);
3. non sono argomentate le motivazioni per le quali l'Amministrazione Comunale non ha dato seguito alla previsione della realizzazione di un secondo cimitero comunale nel quartiere di Castelletto, come precisato nelle note comunali del 7/1/02 prot.291 (ASL prot.946 del 7/1/02) e del 30/6/03 prot.17203 (ASL prot.62936 del 1/7/03), formulate dall'Assessore all'Urbanistica Arch. Giovanni Rossetti;
né sono argomentate le motivazioni per cui non è stato considerato un ampliamento del cimitero esistente sul lato Est (agevolato dalla maggiore estensione della fascia di rispetto);
4. la documentazione dovrà essere integrata con gli eventuali altri atti autorizzativi della riduzione della fascia di rispetto lato Est (poiché indicata essere di 120 m negli elaborati grafici e all'art.4 delle NTA), giacché nella planimetria allegata alla Deliberazione n.279 del 5/4/2002 del Direttore Generale ASL MI 1 è quotato: Est = 125 m - Nord, Sud e Ovest = 50 m (in coerenza con quanto evidenziato per il lato Est, dalla Commissione Consultiva Provinciale per i Cimiteri, con verbale n.21 del 08/05/1989);
5. ricordato che la fascia di rispetto deve essere misurata dal perimetro dell'impianto cimiteriale e quindi dalla recinzione che lo delimita (art. 338 del RD 27/7/34 n.1265 e smi), considerato che nelle Tavv. 2prc e 3prc la stessa (lato Sud 50 m) è indicata a partire dalla parete posteriore del corpo edilizio dei colombari (lato Sud), si segnala che l'area indicata nelle tavole come *"ingresso carraio cimitero"* (e come tale definita anche con specifica campitura colorata) non può essere considerata area cimiteriale, né usata a tale scopo, poiché diversamente andrebbe ridefinita la relativa fascia di rispetto, che traslerebbe fino ad inglobare una porzione di fabbricato esistente (inammissibile come già comunicato con nota ASL MI 1 del 4/9/03 prot.81157); pertanto dovranno essere in tal senso corretti gli elaborati grafici, che dovranno individuare chiaramente la posizione della recinzione cimiteriale a delimitazione della relativa superficie ed identificata in legenda con appropriata campitura (che in questo caso coincide con la parete posteriore dei colombari), dalla quale viene misurata l'estensione della zona di rispetto regolarmente autorizzata;





in tal senso anche l'individuazione dell'estensione della fascia di rispetto riportata nel Documento di Piano del PGT non risulta coerente (cfr. figura 1 nella Relazione Tecnica), per la quale, con nota del 3/3/14, ASL prot.18769 (inerente il parere tecnico sul Documento di Piano del PGT adottato), si è provveduto ad evidenziare la necessità di una verifica con i decreti/atti autorizzativi di riduzione formulati nel tempo dall'autorità competente;

6. dovrà essere rivisto/corretto il profilo perimetrale della fascia di rispetto (in Tav. 3prc progetto), in corrispondenza della recinzione cimiteriale prevista nell'angolo Sud/Ovest dell'ampliamento UA1: dovrà essere quotata l'estensione e resa coerente con il profilo del perimetro cimiteriale;
7. dovrà essere indicato nelle planimetrie l'eventuale presenza di vincoli che potrebbero interessare l'area cimiteriale (ad es. pozzi emungimento acque);
8. dovrà essere prodotta la documentazione indicata nell'Allegato 1 del R.R. 1/2007:
 - art. 2: relazione geologica-geotecnica, di cui alla lettera a);
 - art. 4: planimetria scala 1:500 dello stato di fatto, con le indicazioni di cui alla lettera c); tavola di zonizzazione in scala 1:500, di cui alla lettera d); planimetria in scala 1:100 o 1:200, con la rappresentazione di dettaglio, dell'impianto cimiteriale comprensivo dell'ampliamento, di cui alla lettera e);
 - si propone di integrare le planimetrie con una legenda che non utilizzi unicamente i colori, al fine di individuare chiaramente la posizione e la consistenza delle dotazioni cimiteriali;
9. dovrà essere prodotto lo schema fognario (reti acque nere e meteoriche, reti di raccolta e convogliamento, recapiti finali); precisare inoltre le modalità di approvvigionamento idrico;
10. dovrà essere prodotta puntuale verifica analitica e grafica della sussistenza della superficie per inumazioni di cui all'art. 6, comma 6, del R.R. 6/2004;
per la definizione di inumazione e tumulazione si rimanda all'art. 2 del RR 6/04, pertanto in Relazione Tecnica e negli elaborati grafici sarà necessario distinguere differenzialmente le inumazioni in terra dalle tumulazioni;
si ritiene inoltre opportuno prevedere un'area per la sepoltura dei cadaveri delle persone di religione non cattolica, la quale non dovrà essere considerata nelle verifiche della superficie esistente per l'inumazione per la pianificazione di quelle da realizzare in relazione al fabbisogno stimato;
11. la Relazione Tecnica dovrà essere integrata con la verifica puntuale della sussistenza della dotazione infrastrutturale ed impiantistica prevista dal R.R. 6/2004 come modificato dal R.R. 1/2007, nonché con la verifica dell'eventuale conseguente necessità degli adeguamenti alle prescrizioni dello stesso regolamento e relativo cronoprogramma (art. 6 del R.R. 6/2004); nel dimensionamento del fabbisogno stimato di posti salma per i successivi 10 anni si dovrà procedere anche con una verifica dei posti liberi e liberabili nel tempo;
12. dovrà essere individuata in planimetria la posizione di spogliatoio e servizi igienici dedicati al personale addetto; relazionare in merito alle caratteristiche dimensionali ed igienico-edilizie; dovrà inoltre essere indicato il numero degli addetti e verificato la corretta dotazione e dimensionamento; in planimetria dovranno essere distinti i servizi igienici a disposizione degli utenti da quelli dedicati al personale addetto;
13. dovrà essere evidenziato in planimetria la presenza di un deposito rifiuti di cui all'art. 21 del R.R. 6/2004;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest

Via Spagliardi, 19 – Parabiago (MI) - 20015

Tel. 0331.498464/501 - Fax 0331.498535

e-mail: sispmiovest@ats-milano.it – PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

**Norme Tecniche di Attuazione**

14. Art. Art. 10: si propone di richiamare, tra le norme di riferimento, anche la L.R. 4/3/19 n.4.

Si ricorda il contenuto dell'art. 16 del R.R. 6/04 e s.m.i. in relazione ad eventuali manufatti per tumulazioni (ad es. loculi, cripte o tombe in genere) esistenti prive di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, per i quali dovranno essere rispettate, per il loro utilizzo fino e non oltre all'anno 2024, le condizioni riportate al comma 8 dello stesso articolo.

Si evidenzia che a pag. 7 di 22 della Relazione Tecnica, al secondo punto dell'elenco delle delibere di approvazione della variazione delle fasce di rispetto, si richiamano le deliberazioni del Consiglio Comunale n.25/2006 e 9/2007 il cui testo sarebbe allegato al documento costituente il Piano Cimiteriale, tuttavia tale documentazione non risulta allegata.

Alla luce di quanto sopra evidenziato è pertanto necessario riformulare il contenuto della documentazione relativa al Piano Regolatore Cimiteriale comunale.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono distinti saluti.

Il Direttore UOC
Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest
Maira Bonini



Responsabile procedimento: Dirigente Medico - Luigi Pogliani - tel.: 02.49510513
Responsabile dell'istruttoria: Ernesto Brazzi - tel.: 02.49510514





Parabiago,

Class. 2.3.5

ATS MetroMilano
AOO_ATSMI
REGISTRO UFFICIALE
USCITA
Prot. N. <u>3896</u>
Data <u>10-01-2020</u>

Al Sig. Sindaco
del Comune di Senago
postacertificata@comune.senago.legalmail.it

p.c. All' A.R.P.A.
Dipartimento di Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Richiesta di parere sul Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Senago. Integrazioni.

Con riferimento al procedimento in oggetto, di cui alla Vs. nota del 5/7/19 prot.18928 (ATS prot.107869 del 5/7/19), alla documentazione integrata/aggiornata pervenutaci in data 27/11/19 ATS prot.184148, e la nota di sollecito pervenutaci in data 30/12/19 ATS prot.201609,

visto la documentazione integrata/aggiornata costituita in particolare da:

- All. A - proposte di controdeduzione ai pareri degli enti competenti;
- All. B - proposte di controdeduzione alle osservazioni, errori materiali e precisazioni;
- Relazione tecnica e Norme Tecniche di Attuazione;
- Elaborati grafici:
 - Tav. 1prc - Inquadramento territoriale - 1:10000 (dicembre 2018);
 - Tav. 2prc - Stato di fatto e funzioni della struttura cimiteriale - 1:500 (rev. ottobre 2019);
 - Tav. 3prc - Progetto: destinazioni d'uso e individuazione superficie in ampliamento - 1:500 (rev. ottobre 2019);
 - Tav. 4a.prc - Progetto: destinazioni d'uso e individuazione superficie in ampliamento - 1:200 (rev. settembre 2019);
 - Tav. 4b.prc - Progetto: destinazioni d'uso e individuazione superficie in ampliamento - 1:200 (rev. settembre 2019);
 - Tav. 5prc - Fascia di rispetto cimiteriale: raffronto di analisi fra PGT vigente e PRG previgente - 1:500 (ottobre 2019);
 - Tav. 6prc - Progetto: fascia di rispetto cimiteriale - 1:500 (ottobre 2019);
- Osservazioni dei portatori di interesse, a seguito dell'avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il Piano Regolatore Cimiteriale;

richiamato in contenuto della nostra precedente nota inerente il procedimento in oggetto, ATS prot.134689 del 30/8/19 (erroneamente riportato 30/9/19),

considerato che il Piano Cimiteriale prevede un ampliamento del perimetro del cimitero comunale sul lato Ovest e modifiche alla relativa zona di rispetto cimiteriale, che si ridurrà da 130 m fino a 50 m; l'ampliamento, da realizzarsi in n.2 Unità di Attuazione (UA1 e UA2), interferisce con l'adiacente area destinata al commercio e deposito rottami, per la quale è precisato che l'autorizzazione ad esercitare l'attività scadrebbe il 31/12/19;

visto l'ordinanza emessa dal TAR Lombardia con atto n. 1672/2019 Reg.Prov.Cau. (pubblicato il 18/12/2019), relativo al ricorso n.2565/2019 proposto da Impresa Individuale Fiorani Rottami di Fiorani Rosanna, con la quale viene ritenuto opportuno sospendere il provvedimento impugnato nella parte in cui non consente alla ricorrente di proseguire nella propria attività di impresa,

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest

Via Spagliardi, 19 – Parabiago (MI) - 20015

Tel. 02.85784132/4179/5866 - Fax 0331.498535

e-mail: sispmiovest@ats-milano.it – PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

UNI EN ISO 9001:2015

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

E
COMUNE DI SENAGO
Comune di Senago
Protocollo N.0000882/2020 del 13/01/2020



preso atto che in progetto sono proposte/confermate le seguenti estensioni della zona di rispetto cimiteriale, come meglio evidenziate in Tav. 6prc, a cui si rimanda per i dettagli:

- lato Est = 125 m; lati Nord, Ovest, Sud = 50 m;

fatto salvo quanto formulato dall'A.R.P.A. (art. 75 comma 8 della L.R. n. 33/09 e smi - art. 6 del R.R. n. 6 del 9/11/2004 e smi),

fatte salve le verifiche del competente Ufficio Tecnico Comunale anche in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di abbattimento/superamento barriere architettoniche, nonché in merito al contenuto delle osservazioni (dei portatori di interesse) pervenute a seguito dell'avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il Piano Regolatore Cimiteriale,

visto la L. 166/2002, il D.P.R. 285/90, L.R. 33/09 come modificata dalla L.R. 4/19 ed il R.R. 6/04, come modificato dal R.R. 1/07,

per gli aspetti di Sanità Pubblica, preso atto di quanto argomentato ed evidenziato nella documentazione visionata, si formulano le seguenti osservazioni:

1. con riferimento al previsto ampliamento del cimitero sul lato Ovest, stante la presenza di una attività di gestione rottami adiacente a questo lato, in relazione a quanto indicato nella Relazione Tecnica (sezione 6) si segnala che gli ampliamenti previsti per lotti differiti nel tempo (Lotto UA1 e Lotto UA2) potranno essere entrambi attuati comunque solo successivamente all'avvenuto spostamento, regolarmente formalizzato con specifici atti, dell'attività suddetta e delle relative strutture/impianti;
pertanto, alla luce del sopravvenuto intervento del Tribunale Amministrativo Regionale, chiamato ad esprimersi, su istanza della parte, circa la possibilità o meno di continuare ad esercitare l'attività in essere da parte della ditta attualmente insediata nell'area interessata dall'ampliamento cimiteriale, che di fatto non pone certezze sulla possibilità di attuazione del presente Piano Regolatore Cimiteriale o quantomeno sui tempi della sua attuazione, si ritiene necessario integrare il redigendo Piano Regolatore Cimiteriale con una proposta progettuale di ampliamento alternativa che permetta di soddisfare il numero stimato di posti salma da realizzare, qualora, per motivi non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale, non fosse possibile attuare il previsto ampliamento in adiacenza al lotto occupato dall'attività di gestione rottami in questione;
2. come già richiesto al punto 8 della sopra richiamata ns. nota prot.134689, anche per l'area in ampliamento (UA1 e UA2) la planimetria (stato di progetto), di cui all'art. 4, lettera e) dell'Allegato 1 al R.R. 1/2007, dovrà individuare, con rappresentazione di dettaglio, l'articolazione degli spazi, i viali, i posti salma da realizzare distinti per tipologia di sepoltura, eventuali strutture di servizio, ecc., in coerenza con quanto verificato nella Relazione Tecnica del Piano Cimiteriale (i cui successivi progetti architettonici attuativi vi si dovranno conformare);
3. dovrà essere prodotta puntuale verifica analitica (in Relazione) ed individuazione grafica (in planimetria di progetto) della sussistenza della superficie per inumazioni di cui all'art. 6, comma 6, del R.R. 6/2004: quindi, rispetto a quanto indicato nell'aggiornamento della Relazione, necessita verificare ed indicare il numero dei posti salma per inumazione effettuati nei precedenti 10 anni, disaggregati dai posti salma per tumulazione, e dimostrare la disponibilità della relativa superficie incrementata del 50% (qualora il tempo di rotazione fosse fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse dovrà essere calcolato proporzionalmente); per il dimensionamento dell'area minima occupata da una fossa per inumazione (in Relazione Tecnica





indicata essere di 6 mq) si può fare riferimento ai requisiti di cui all'art. 15 del R.R. 6/2004 (che prevede un'area minima sensibilmente inferiore);

per la verifica analitica e grafica della sussistenza della superficie per inumazioni di cui sopra, è necessario individuare in planimetria (con specifica campitura) l'area per le inumazioni di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria (indicata in Relazione), la quale non dovrà essere considerata ai fini della determinazione della superficie di cui al comma all'art. 6, comma 6, del R.R. 6/2004 (come già richiesto al punto 10 della sopra richiamata ns. nota prot.134689);

4. considerato che nella sezione 5 della Relazione Tecnica viene precisato "... l'ampliamento del cimitero esistente dovrà prevedere la realizzazione dei servizi accessori previsti dalle norme vigenti.", precisare quali sono i servizi accessori da realizzare;
5. dovrà essere individuata in planimetria la posizione di spogliatoio e servizi igienici dedicati al personale addetto (ricordando che l'ufficio del necroforo non svolge anche la funzione di spogliatoio); relazionare in merito alle caratteristiche dimensionali ed igienico-edilizie; dovrà inoltre essere indicato il numero degli addetti e verificato la corretta dotazione e dimensionamento.

Si ricorda:

- il contenuto dell'art. 16 del R.R. 6/04 e s.m.i. in relazione ad eventuali manufatti per tumulazioni (ad es. loculi, cripte o tombe in genere) esistenti prive di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, per i quali dovranno essere rispettate, per il loro utilizzo fino e non oltre all'anno 2024, le condizioni riportate al comma 8 dello stesso articolo;
- la relazione geologica-geotecnica, di cui all'art. 2 lettera a) dell'Allegato 1 al R.R. 1/2007, dovrà essere predisposta per l'attuazione edilizia dei lotti di ampliamento (UA1 e UA2).

Alla luce di quanto sopra osservato è pertanto necessario aggiornare/integrare il contenuto della documentazione relativa al Piano Regolatore Cimiteriale comunale.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono distinti saluti.

Il Direttore UOC
Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest
Maira Bonini



Responsabile procedimento: Dirigente Medico - Luigi Pogliani - tel.: 02.85784247
Responsabile dell'istruttoria: Ernesto Brazzi - tel.: 02.85784261

